

TI_GERICHTE 11.2018.57 vom 13. Januar 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-01-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2018.57

FR: TI_GERICHTE 11.2018.57 du 13 janvier 2020

IT: TI_GERICHTE 11.2018.57 del 13 gennaio 2020

Regeste

Azione di accertamento: contributo alimentare fissato in una convenzione sugli effetti del divorzio

Erwägungen

E. 30

giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nel caso specifico tale presupposto è dato, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in fr. 306 000.– (pari alla differenza di fr. 1275.– mensili tra l'accertamento chiesto dall'attore e quello preteso dalla convenuta, calcolato per la durata di 20 anni), cifra che le parti non revocano in dubbio. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice della convenuta il 4 aprile 2018 (tracciamento degli invii n. 98. _____, agli atti) . Depositato il 3 maggio 2018 (timbro postale sulla busta di invio) , l'appello in esame è di conseguenza ricevibile. 2. Nella sentenza impugnata il Pretore ha precisato anzitutto che l'azione introdotta da AO 1 non è una domanda di interpretazione a norma dell'art. 334 CPC, poiché riguarda una decisione emanata sotto l'egida del vecchio diritto di procedura, sicché sarebbe stata da introdurre se mai nel termine di 20 giorni dalla notifica della sentenza (art. 334 cpv. 1 CPC ticinese). Ciò posto, egli ha constatato che l'azione è volta, da un lato, ad accertare il contenuto della convenzione sugli effetti del divorzio omologata l'8 aprile 2008 e, dall'altro, a modificare la medesima, definendo il contributo di mantenimento per la convenuta dopo il pensionamento dell'attore. Quest'ultima richiesta tuttavia è stata respinta senza indugio dal Pretore, poiché fondata su un evento (il pensionamento dell'ex marito) non ancora sopraggiunto e inidoneo di conseguenza a giustificare una modifica della convenzione nel senso dell'art. 129 CC. Il Pretore ha accertato invece un interesse degno di protezione dell'attore all'accertamento dell'esatta portata della convenzione, ravvisando un'incertezza circa il contributo dovuto da AO 1 dall'aprile del 2017 (raggiungimento dell'età AVS), problema che la stessa convenuta chiedeva di risolvere (sentenza impugnata, pag. 5 a 7). Quanto all'interpretazione della convenzione, il Pretore ha applicato per analogia il criterio elaborato dal Tribunale federale per le procedure di interpretazione e rettifica (DTF 143 III 524 consid. 6.2). Si è dipartito cioè dalla presunta volontà delle parti così come il giudice l'aveva intesa quando ha omologato l'accordo. Al riguardo egli ha rilevato che in concreto al momento di omologare l'accordo l'intenzione delle parti da lui percepita era di garantire alla moglie il fabbisogno minimo con l'aggiunta di un piccolo margine per consentire una migliore previdenza, non di assicurare alla medesima il miglior trattamento possibile, tant'è che nella clausola n. 2 manca qualsiasi cenno al tenore di vita sostenuto durante il matrimonio. Il primo giudice ha rilevato, in altri termini, di non avere colto il proposito di

garantire all'interessata, la quale si era vista riconoscere in liquidazione delle prestazioni previdenziali un versamento di fr. 70 854.– e un capitale di fr. 110 000.– investito nell'abitazione, un contributo che sommato alla rendita AVS eccedesse fr. 4082.– mensili (fr. 3400.– più fr. 682.–). Ciò risulta, a suo parere, anche dalla clausola che prevede la riduzione di fr. 250.– mensili (dall'importo base di fr. 3400.–) dopo il pensionamento della moglie per tenere conto della suddivisione del “secondo pilastro”. Calcolato così un contributo lordo di fr. 3413.– mensili indicizzati e tolta la differenza tra la rendita AVS (fr. 1974.– mensili) e il quarto di rendita AI al momento del divorzio (fr. 685.– mensili indicizzati), come pure l'importo di fr. 250.– mensili in compensazione del “secondo pilastro”, il Pretore ha ottenuto un contributo alimentare di fr. 1875.– mensili dal 1° aprile 2017 (sentenza impugnata, pag. 7 a 9).

3. Litigiosa è nel caso specifico l'entità del contributo alimentare dovuto a AP 1 dall'aprile del 2017 in applicazione della clausola n. 2 della convenzione sugli effetti del divorzio. L'interessata non contesta la legittimità della procedura adottata (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2018.73/74 del 18 luglio 2019, consid. 5b), conforme per altro alle sue richieste, né la decisione del primo giudice di applicare per analogia il criterio elaborato dal Tribunale federale per le procedure di interpretazione e rettifica (DTF 143 III 520), quantunque nella fattispecie si versi nell'ipotesi di un'azione di accertamento secondo l'art. 88 CPC (memoriale, pag. 6, punto 4). Essa non critica nemmeno il Pretore per avere respinto la richiesta di AO 1 intesa a modificare la sentenza di divorzio dal giorno in cui il debitore avrebbe raggiunto l'età della pensione. Si duole invece della motivazione addotta al riguardo, rimproverando al Pretore di avere anticipato l'ammissibilità di una siffatta procedura, sebbene il testo della convenzione preveda un contributo alimentare “vita natural durante” ed escluda qualunque modifica. Riguardo alla decisione di accertamento, la convenuta lamenta che il Pretore abbia interpretato la nota clausola convenzionale nel senso di considerare come “ultima rendita AI percepita” quella riscossa al momento del divorzio invece di quella ricevuta prima del pensionamento. Essa sostiene che al momento del divorzio la comune intenzione era di garantirle “la miglior situazione finanziaria possibile”. Avessero inteso fondarsi sull'ultima rendita AI percepita alla data del divorzio, le parti avrebbero dovuto a mente sua precisare l'intesa, tanto più che l'ammontare della rendita era noto e nulla indiziava la volontà di ridurre lei medesima al minimo esistenziale. Il mancato intervento del Pretore a correzione del testo della convenzione al momento dell'omologazione (art. 279 CPC) dimostra inoltre, a suo avviso, che il giudice aveva inteso la volontà delle parti nel senso da lei esposto. Per il resto, secondo l'appellante, il Pretore non poteva considerare ininfluenza la dichiarazione 22 marzo 2017 in cui AO 1 le chiedeva informazioni sull'ammontare della rendita AI prima dell'erogazione della rendita AVS. Il testo e lo scopo della convenzione essendo chiari, a parere dell'appellante la sentenza del primo giudice va riformata nel senso che il contributo alimentare fissato nella clausola n. 2 va accertato in fr. 3150.– mensili (fr. 3400.– meno fr. 250.–) vita natural durante.

4. Quanto alla possibilità che, una volta raggiunta l'età della pensione, AO 1 possa avviare una procedura di modifica per chiedere una riduzione del contributo alimentare, l'appellante asserisce a torto che il primo giudice ne ha anticipato l'ammissibilità. In realtà il Pretore ha lasciato la questione irrisolta, rilevando unicamente che se per l'attore “si giustificherà una riduzione del contributo stesso a partire dal suo pensionamento, dovrà farlo a tempo debito, invocando l'intervenuta durevole e rilevante modificazione della sua situazione economica” (sentenza impugnata, pag. 6). E le motivazioni di una sentenza non sono impugnabili. Solo i dispositivi possono formare oggetto di ricorso, poiché essi soli sono suscettibili di passare in giudicato (DTF 136 III 348

consid. 2.1 con riferimenti). L'unica eccezione – estranea alla fattispecie – riguarda l'ipotesi in cui un ricorso sia accolto o respinto “nel senso dei considerandi”, nel qual caso i considerandi entrano a far parte del dispositivo (I CCA, sentenza inc. 11.2014.70 del 23 marzo 2015, consid. 5 con rinvio). In concreto nemmeno l'appellante chiede però di riformare il dispositivo della sentenza impugnata sul tema della modifica. Al proposito non soccorre dunque diffondersi. 5. Riguardo al controverso accertamento sul contributo alimentare a carico di AO 1 dall'aprile del 2017 in applicazione della convenzione sugli effetti del divorzio, l'appellante assevera che lo scopo delle parti, al momento del divorzio, era quello di garantirle la migliore situazione finanziaria possibile. Se non che, in proposito essa si limita a esporre la propria opinione, senza spiegare perché il contrario accertamento del Pretore (sopra, consid. 2) sarebbe erroneo. Privo di ogni confronto critico con la sentenza impugnata, su tale punto l'appello si rivela irricevibile per carenza di motivazione (cfr. DTF 138 III 375 consid. 4.3.1). 6. Si conviene con l'appellante che identificare nel caso precipuo l'“ultima rendita AI percepita” nella rendita ricevuta al momento del divorzio e non in quella riscossa prima del pensionamento può apparire discutibile. Sta di fatto che, dovendosi interpretare una convenzione sulle conseguenze del divorzio, decisiva è la presunta volontà dei coniugi così come questa è stata recepita dal giudice al momento di omologare la convenzione (DTF 143 III 520 commentata da Aebi-Müller in: Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2017: ZBJV 2018 pag. 614; nel medesimo senso: I CCA, sentenza inc. 11.2018.60 del 6 dicembre 2019, consid. 4). Alla stessa stregua di quanto il Tribunale federale ha avuto modo di rilevare in una procedura di interpretazione giusta l'art. 334 CPC, solo il giudice che ha omologato la convenzione è in grado di sapere come egli abbia inteso il comune proposito dei coniugi al momento di emanare la decisione (DTF 143 III 525 consid. 6.4). L'autorità di ricorso non può scostarsi da simile interpretazione autentica. 7. Non si esclude che in concreto le parti avessero contezza, al momento del divorzio, di un possibile aumento futuro del grado d'invalidità e della rendita AI spettante a AP 1. Ciò non influisce tuttavia su quanto ha compreso il giudice del divorzio al momento di omologare la nota clausola convenzionale. Senza rilievo è poi la domanda d'informazione presentata da AO 1 il 22 marzo 2017 (doc. C). Successiva alla sentenza di divorzio, essa non poteva influire sulla presunta volontà delle parti così com'era stata intesa dal Pretore allorché ha approvato, quasi nove anni prima, la convenzione del 13 settembre 2007. Su questo punto l'appello cade dunque nel vuoto. 8. L'appellante sostiene che il giudice del divorzio avrebbe dovuto modificare il testo della convenzione in virtù dell'art. 279 CPC qualora avesse inteso la clausola n. 2 nel senso da lui illustrato. Non si capisce perché. E nemmeno è dato a divedere perché il mancato intervento del giudice al momento del divorzio confermerebbe la tesi dell'appellante. Ancor meno ove si consideri che – come si è visto (consid. 2) – il Pretore non ha mai percepito la volontà delle parti come intesa a garantire alla convenuta un contributo alimentare, il quale sommato alla rendita AVS eccedesse fr. 4082.– mensili (l'importo base di fr. 3400.– e il quarto di rendita AI di fr. 682.–). Certo, l'appellante fa valere che le parti non intendevano limitare le entrate di lei “al suo minimo vitale esposto a titolo informativo nella convenzione di divorzio”. La somma testé menzionata tuttavia non garantiva all'interessata il semplice fabbisogno minimo, ma le assicurava anche un margine di circa fr. 600.– mensili. Oltre a ciò, l'appellante trascura quanto lei medesima ha dichiarato in prima sede, ovvero che il contributo pattuito (fr. 2800.– mensili fino al momento in cui AO 1 avesse assunto il mantenimento dei figli e fr. 3400.– mensili dopo di allora), in aggiunta al quarto di rendita AI allora riscosso, “le permetteva di beneficiare dello stesso tenore di vita assunto

durante il matrimonio” (risposta del 12 luglio 2017, punti 3 e 5). E quel tenore di vita costituiva, per principio, il limite superiore del diritto al mantenimento cui essa potesse aspirare (RtiD I-2013 pag. 717 consid. 3a con rinvio a RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a e 4b). Una volta ancora la doglianza denota quindi la sua inconsistenza. 9. Da ultimo l'appellante postula l'addebito degli oneri processuali di prima sede all'attore, con obbligo per quest'ultimo di rifonderle fr. 7400.– a titolo di ripetibili. Tale domanda non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela senza oggetto. 10. Se ne conclude che, sprovvisto di buon diritto, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha formulato osservazioni all'appello con l'assistenza di un avvocato, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili. 11. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di fr. 2400.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – avv. ; – avv. . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente

Il vicecancelliere Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.